



S.A. EREDIGNUTTI METALLI S.p.A.
Via della Volta, 201 - 25124 Brescia

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E
CONTROLLO AI SENSI DEL DECRETO
LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231**

VERSIONE 5.0

Approvato dal Consiglio di Amministrazione
in data 12/03/2024

CODICE ETICO

INDICE

Capo I – Principi Generali

Art. 1 Natura del Codice

Art. 2 Contenuto e finalità

Art. 3 Destinatari

Art. 4 Obbligatorietà

Art. 5 Entrata in vigore

Art. 6 Pubblicità del Codice

Art. 7 Aggiornamenti

Capo II – Principi di etica d'impresa

Art. 8 Correttezza

Art. 9 Onestà negli affari

Art. 10 Informazione trasparente e completa

Art. 11 Concorrenza leale

Art. 12 Imparzialità

Art. 13 Riservatezza e tutela della privacy

Art. 14 Diligenza e accuratezza

Art. 15 Equità ed uguaglianza

Art. 16 Principio gerarchico

Art. 17 Professionalità

Art. 18 Tutela dell'ambiente

Capo III – Criteri comportamentali

Art. 19 Compagine sociale

Art. 20 Organo amministrativo, delegati e rapporti infragruppo

Art. 21 Collegio Sindacale

Art. 22 Organismo di Vigilanza

Art. 23 Selezione ed assunzione del personale

Art. 24 Gestione dei rapporti di lavoro

Art. 25 Uso del patrimonio aziendale

Art. 26 Divieto di accettazione doni e/o altre utilità

Art. 27 Percorsi di carriera

Art. 28 Assenza di discriminazioni

Art. 29 Personale straniero

Art. 30 Sicurezza sul lavoro

Art. 31 Rapporti con le autorità pubbliche di vigilanza

Art. 32 Finanziamenti pubblici

Art. 33 Rapporti con l'Autorità giudiziaria

Capo IV – Informazioni aziendali e relazioni esterne

Art. 34 Principi generali. Rapporti con gli Stakeholders

Art. 35 Rapporti con i fornitori, consulenti e *outsources*

Art. 36 Partners commerciali e Competitors

Art. 37 Organizzazioni sindacali

Capo V – Gestione delle attività informatiche

Art. 38 Gestione di documenti e sistemi informatici

Capo VI – Gestione contabile e finanziaria

Art. 39 Gestione dei flussi finanziari

Art. 40 RegISTRAZIONI contabili

Art. 41 Operazioni sul capitale

Art. 42 Comunicazioni alle Autorità pubbliche di vigilanza

Art. 43 Votazioni in assemblea

Art. 44 Contributi, sponsorizzazioni e omaggi

Capo VII – Norme finali

Art. 45 Sistema sanzionatorio

Art. 46 Rinvio

Art. 47 Segnalazioni degli Stakeholders (*Whistleblowing*)

CODICE ETICO

Capo I - I Principi Generali

Art. 1 Natura del Codice

Il Codice Etico è un documento ufficiale di S.A. S.A. Eredi Gnutti Metalli S.p.A., approvato dal Consiglio di Amministrazione, che raccoglie i principi etici e le regole comportamentali fondamentali in cui la Società si riconosce per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 2. Il Codice individua, altresì, la disciplina generale cui sono soggetti tutti coloro i quali operano nel contesto aziendale.

Art. 2 Contenuto e finalità

Il Codice ha come scopo quello di dichiarare e diffondere i valori e le regole comportamentali a cui S.A. S.A. Eredi Gnutti Metalli S.p.A. intende far costante riferimento nell'esercizio della propria attività imprenditoriale.

Art. 3 Destinatari

Sono destinatari del presente Codice:

- a. gli organi sociali;
- b. il personale (i dipendenti, gli agenti con rappresentanza, i lavoratori parasubordinati ed i collaboratori con rappresentanza esterna);
- c. i consulenti ed i fornitori di beni e servizi, anche professionali, e chiunque svolga attività per la Società senza rappresentanza.

Art. 4 Obbligatorietà

1. I destinatari del Codice, di cui all'art. 3, sono obbligati ad osservarne e rispettarne i principi ed a conformarsi alle sue regole comportamentali.
2. La conoscenza e l'adeguamento alle prescrizioni del Codice rappresentano un requisito indispensabile ai fini dell'instaurazione ed al mantenimento di rapporti collaborativi con terzi, nei confronti dei quali S.A. S.A. Eredi Gnutti Metalli S.p.A. s'impegna a diffondere ogni connessa informativa.

3. I soggetti indicati sub a), b), dell'art. 3 che violino le disposizioni del Codice sono passabili di sanzioni ai sensi del sistema disciplinare che costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da S.A. Eredi Gnutti Metalli S.p.A. ai sensi del D.lgs. 231/2001.

4. Per i soggetti indicati alla lett. b) dell'art. 3 la violazione può costituire giusta causa di recesso o di risoluzione del contratto. Per i soggetti cui alla lett. c) S.A. Eredi Gnutti Metalli S.p.A. valuterà, in considerazione della tipologia del rapporto, l'opportunità di inserire nei relativi contratti le suddette clausole.

Art. 5 Entrata in vigore

Il Codice entra in vigore alla data della sua approvazione da parte dell'Organo amministrativo di S.A. Eredi Gnutti Metalli S.p.A.

Art. 6 Pubblicità del Codice

1. Il Codice è condiviso all'interno dell'Azienda mediante consegna di copia ai soggetti di cui all'art. 3 del presente documento.

2. Una copia del Codice viene affissa nella bacheca aziendale e pubblicata sul sito internet dedicato.

3. La Società svolge nei confronti dei dipendenti un idoneo programma di formazione e sensibilizzazione continua sulle problematiche inerenti al Codice etico.

Art. 7 Aggiornamenti

L'organo amministrativo ha facoltà di modificare, integrare, aggiornare il Codice, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza, dandone immediata comunicazione ed informativa ai soggetti tenuti all'applicazione dello stesso.

Capo II – Principi di etica d'impresa

Art. 8 Correttezza

1. S.A. Eredi Gnutti Metalli S.p.A. vigila affinché tutti coloro che operano al suo interno adottino comportamenti conformi ai principi di correttezza e lealtà nell'esercizio delle

proprie funzioni, interne ed esterne, anche ai fini del mantenimento dell'immagine della Società e del rapporto di fiducia instaurato con la clientela e con terzi.

Art. 9 Onestà negli affari

1. Il personale di S.A. Eredi Gnutti Metalli S.p.A. deve assumere un atteggiamento corretto ed onesto, sia nello svolgimento delle proprie mansioni, sia nei rapporti con gli altri componenti della Società, evitando di perseguire scopi illeciti o illegittimi, ovvero di generare ipotesi di conflitto di interessi per procurarsi un indebito vantaggio, proprio o di terzi.

2. In nessun caso l'interesse o il vantaggio di S.A. Eredi Gnutti Metalli S.p.A. possono indurre e/o giustificare un comportamento disonesto.

Art. 10 Informazione trasparente e completa

S.A. Eredi Gnutti Metalli S.p.A., nel rispetto del principio di trasparenza, si impegna a divulgare una corretta, veritiera e completa informazione a favore di terzi.

Art. 11 Concorrenza leale

1. Nel rispetto delle normative, nazionali e comunitarie, in materia di antitrust, nonché delle linee guida e direttive del Garante Nazionale della Concorrenza e del Mercato, S.A. Eredi Gnutti Metalli S.p.A. non assume comportamenti, né sottoscrive accordi con altre Società che possano influenzare negativamente il regime di concorrenza e di pari opportunità del mercato di riferimento.

2. S.A. Eredi Gnutti Metalli S.p.A. tutela i propri diritti relativi alla proprietà intellettuale (brevetti, denominazioni commerciali, marchi, diritti d'autore e segreti commerciali).

3. Allo stesso modo, S.A. Eredi Gnutti Metalli S.p.A. non viola i contratti di licenza di diritti di proprietà intellettuale altrui e non ne fa un uso non autorizzato.

Art. 12 Imparzialità

S.A. Eredi Gnutti Metalli S.p.A. si impegna affinché vengano rispettati i principi di imparzialità e lealtà, sia da parte dei singoli nello svolgimento delle mansioni loro attribuite che nei rapporti con la Società controllante e con i suoi interlocutori.

Art. 13 Riservatezza e tutela della privacy

1. S.A. Eredi Gnutti Metalli S.p.A. è attenta nel prestare attenzione all'attuazione della normativa in materia di protezione e tutela dei dati personali vigente.

2. Ciascun collaboratore è tenuto a conformarsi al documento programmatico sulla sicurezza dei dati personali adottato da S.A. Eredi Gnutti Metalli S.p.A..

3. Nello specifico non è consentito, né direttamente né indirettamente:

- rivelare informazioni aziendali a terzi, inclusi i dipendenti, a meno che non ne abbiano legittima necessità in ragione del loro lavoro e, qualora non siano dipendenti, abbiano accettato di tenerle riservate;

- usare informazioni aziendali per scopi diversi da quelli ai quali sono destinate;

- fare copie di documenti contenenti informazioni aziendali o rimuovere documenti o altro materiale archiviato o copie degli stessi dalle postazioni di lavoro, eccettuati i casi in cui ciò sia necessario per eseguire compiti specifici;

- occultare ovvero distruggere senza giusta causa documentazione contenente informazioni aziendali.

4. Tutti i documenti aziendali, i messaggi di posta elettronica e altri materiali contenenti informazioni aziendali, nonché tutti i materiali redatti con l'uso di tali documenti, sono di proprietà di S.A. Eredi Gnutti Metalli S.p.A. e devono essere restituiti all'azienda su richiesta della medesima o al termine del rapporto di lavoro.

5. La documentazione che non è necessario conservare deve essere distrutta in modo conforme alle politiche aziendali e, qualora contenga dati personali, nel rispetto delle norme contenute nel D.lgs. 196/2003 e s.m.i e Regolamento UE sulla protezione dei dati personali (GDPR) 2016/679. In particolare, è stato introdotto dal Regolamento UE 2016/679¹, direttamente applicabile in tutti gli stati membri dal 25 Maggio 2018, il diritto all'oblio², in base al quale il soggetto interessato ha diritto di ottenere, dal titolare del

¹ Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

² Art. 17 Reg. Ue 2016/679: "1.L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti: a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo

trattamento, la cancellazione dei dati personali senza ingiustificato ritardo in casi specificamente individuati. Tuttavia, non si tratta di un diritto assoluto in quanto sono state previste delle limitazioni quali il caso in cui il trattamento sia necessario per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e informazione, per ragioni di pubblico interesse, per ragioni di ricerca scientifica, storica, statistica nonché qualora risulti necessario ai fini dell'accertamento, dell'esercizio o della difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Art. 14 Diligenza e accuratezza

S.A. Eredi Gnutti Metalli S.p.A. si attiva affinché il personale adempia le proprie mansioni con la diligenza e accuratezza necessarie, nel rispetto delle direttive impartite dai superiori gerarchici e/o responsabili e, in generale, degli standard qualitativi aziendali.

Art. 15 Equità ed uguaglianza

S.A. Eredi Gnutti Metalli S.p.A. manifesta la propria volontà di sviluppare uno spirito aziendale di appartenenza e, in tale prospettiva, condanna qualsiasi discriminazione e/o abuso sia nell'ambito dei rapporti interni che esterni.

Art. 16 Principio gerarchico

1. S.A. Eredi Gnutti Metalli S.p.A. si allinea con quanto previsto nel principio secondo cui ciascuno è valutato su base prevalentemente meritocratica ed è competente e

legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2; d) i dati personali sono stati trattati illecitamente; e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento; f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della Società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1.

2. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario: a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione; b) per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell'articolo 9, paragrafo 3; d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; o e) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.”

responsabile delle proprie azioni od omissioni, ciò avviene avvalorando il livello di collocazione nell'organigramma della Società.

2. Il soggetto che riveste funzioni di gestione e rappresentanza in ambito aziendale, anche a livello di funzione, esercita l'indirizzo, il coordinamento ed il controllo sull'attività dei soggetti ad esso sottoposti e/o da esso coordinati.

Art. 17 Professionalità

1. Coloro che operano all'interno di S.A. Eredi Gnutti Metalli S.p.A., ovvero coloro cui è affidato l'espletamento di determinati servizi, sono dotati di comprovati requisiti di competenza, professionalità ed esperienza.

2. Con riferimento al proprio personale, la Società cura con costanza la formazione, l'aggiornamento e la crescita personale.

Art. 18 Tutela dell'ambiente

1. S.A. Eredi Gnutti Metalli S.p.A. contribuisce alla diffusione ed alla sensibilizzazione delle tematiche relative alla tutela dell'ambiente e gestisce le attività ad essa affidate, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigenti.

2. La Società asseconda le aspettative dei propri clienti relativamente alle questioni ambientali, assumendo ogni idoneo strumento di tutela e cautela, inoltre condanna qualsiasi forma di danneggiamento e compromissione dell'eco-sistema.

Capo III – Criteri comportamentali

Art. 19 Compagine sociale

1. S.A. Eredi Gnutti Metalli S.p.A. vigila affinché i soci non si pongano in contrasto con gli interessi sociali perseguendo interessi propri o di terzi, estranei e/o contrari all'oggetto sociale, ovvero adottando comportamenti parziali od operando in modo antitetico e confliggente con la Società stessa.

2. S.A. Eredi Gnutti Metalli S.p.A. coinvolge tutti i soci nell'adozione delle decisioni sociali di competenza, tenendo in considerazione e garantendo anche gli interessi della minoranza.

3. S.A. Eredi Gnutti Metalli S.p.A. garantisce ai soci una tempestiva ed esaustiva informazione nonché la trasparenza ed accessibilità ai dati ed alle documentazioni.

Art. 20 Organo amministrativo, delegati e rapporti infragruppo

1. L'organo amministrativo svolge le funzioni proprie con professionalità, autonomia, indipendenza e responsabilità nei confronti di S.A. Eredi Gnutti Metalli S.p.A., dei soci, dei creditori sociali e di terzi.

2. Gli amministratori non devono impedire od ostacolare l'esercizio delle attività di controllo da parte dei preposti con particolare attenzione al ruolo imparziale e terzo svolto dall'Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001.

3. Gli amministratori sono tenuti ad evitare situazioni in cui si possano verificare conflitti di interesse e ad astenersi dall'avvantaggiarsi personalmente di opportunità connesse allo svolgimento delle proprie funzioni.

4. A tal riguardo, pertanto, gli amministratori devono rispettare gli obblighi di legge. L'amministratore che, in una determinata operazione ha, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto con quello di S.A. Eredi Gnutti Metalli S.p.A., deve darne notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve, altresì, astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale.

5. L'organo amministrativo assume l'impegno di fare rispettare i valori enunciati nel presente Codice, promuovendo la condivisione e la diffusione, anche nei confronti di terzi, nonché le prescrizioni comportamentali di cui al Modello di organizzazione, gestione e controllo assunto da S.A. Eredi Gnutti Metalli S.p.A.

6. Nei rapporti con le Società partecipate da S.A. Eredi Gnutti Metalli S.p.A., gli interventi, anche a carattere istituzionale, nelle decisioni inerenti all'attività delle stesse, devono avvenire in osservanza delle modalità previste dal codice civile come esercizio delle prerogative del socio.

Art. 21 Collegio Sindacale

1. I membri del Collegio Sindacale in carica formalmente nominati, adempiono alle proprie funzioni con imparzialità, autonomia e indipendenza, al fine di garantire un efficace controllo.

2. il Collegio cura altresì l'informativa ed il dialogo tra i vari organi sociali interni ed esterni.
3. È assicurato al Collegio sindacale libero accesso ai dati, alle documentazioni ed informazioni necessarie all'espletamento dell'incarico.

Art. 22 Organismo di Vigilanza

1. S.A. Eredi Gnutti Metalli S.p.A., adeguandosi alla disciplina di cui al D.l.s. 231/2001 e successive modifiche, ha istituito l'Organo di Vigilanza al quale è riconosciuta, nell'esercizio delle proprie funzioni ispettive, ampia autonomia.
2. È assicurato all'Organismo di Vigilanza libero accesso ai dati, alle documentazioni ed informazioni necessarie all'espletamento dell'incarico.

Art. 23 Selezione ed assunzione del personale

1. In osservanza delle Convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, S.A. Eredi Gnutti Metalli S.p.A. si impegna a rispettare i diritti umani fondamentali.
2. S.A. Eredi Gnutti Metalli S.p.A. offre a tutti i lavoratori le medesime opportunità di lavoro, facendo in modo che tutti possano godere di un trattamento equo basato su criteri di merito, senza discriminazione alcuna.
3. S.A. Eredi Gnutti Metalli S.p.A. cura la selezione e assunzione del personale dipendente assicurando il rispetto dei valori di pari opportunità ed eguaglianza in linea con le prescrizioni di legge in materia, con lo Statuto dei lavoratori ed il CCNL applicabile.
4. Tale processo comprende la verifica della rispondenza tra il profilo dei vari candidati e le esigenze aziendali nel rispetto dei principi fissati dal legislatore e dall'avviamento obbligatorio nei confronti del personale appartenente alle categorie protette. Pertanto, ai dipendenti di S.A. Eredi Gnutti Metalli S.p.A. viene fatto divieto di accettare o sollecitare promesse o versamenti di denaro, beni o benefici, pressioni o prestazioni di qualsiasi tipo, che possano essere finalizzati a promuovere l'assunzione come dipendente di un lavoratore o il suo trasferimento o la sua promozione.
5. L'assunzione del candidato selezionato presuppone la regolare sottoscrizione, tra S.A. Eredi Gnutti Metalli S.p.A. ed il candidato, del contratto di lavoro applicabile, che dovrà indicare tutti gli elementi fondamentali del rapporto instaurato.

6. Qualora l'assunzione concerna un soggetto che abbia avuto un rapporto di lavoro con una Società concorrente devono essere rispettati i perduranti obblighi legali ed etici del neoassunto verso il suo precedente datore di lavoro.

Art. 24 Gestione dei rapporti di lavoro

1. I rapporti di lavoro che S.A. Eredi Gnutti Metalli S.p.A. instaura sono informati a principi di reciproco rispetto, equo trattamento e meritocrazia. In tal senso, la Società contrasta ogni forma di favoritismo o discriminazione.

2. La gestione del rapporto e la scelta del tipo di contratto di lavoro si basa su una attenta valutazione del profilo del soggetto tenendo in considerazione le richieste di quest'ultimo e adottando modelli contrattuali flessibili offerti dalla legislazione vigente.

3. Il potere gerarchico viene esercitato nel pieno rispetto dei diritti del personale, con obiettività ed equilibrio. Del pari, il personale presta la massima collaborazione nell'osservare le disposizioni impartite dai soggetti "apicali" assumendo la massima diligenza e perizia nello svolgimento delle mansioni affidate,

4. Il personale è tenuto all'obbligo di fedeltà nei confronti di S.A. Eredi Gnutti Metalli S.p.A. non potendo assumere occupazioni alle dipendenze di terzi, ovvero collaborazioni non preventivamente autorizzate e non potendo comunque svolgere attività contrarie agli interessi della Società o incompatibili con i doveri d'ufficio.

Art. 25 Uso del patrimonio aziendale

1. I documenti, gli strumenti di lavoro, gli impianti, le dotazioni ed ogni altro bene, materiale e immateriale (comprese le privative intellettuali ed i marchi) di proprietà S.A. Eredi Gnutti Metalli S.p.A. sono utilizzati esclusivamente per la realizzazione dei fini istituzionali, con le modalità dalla stessa fissate; non possono essere utilizzati dal personale per finalità personali, né essere trasferiti o messi a disposizione di terzi e devono essere utilizzati e custoditi con la medesima diligenza di un bene proprio.

2. Il patrimonio aziendale comprende altresì le strategie ed i piani imprenditoriali, gli elenchi dei clienti, i dati relativi al personale, i programmi di marketing e di vendita, organigrammi, politiche dei prezzi dei prodotti, dati finanziari e contabili ed ogni altra informazione relativa all'attività, ai clienti e ai dipendenti di S.A. Eredi Gnutti Metalli S.p.A..

Art. 26 Divieto di accettazione doni e/o altre utilità

Il personale di S.A. Eredi Gnutti Metalli S.p.A. non è autorizzato ad accettare da terzi, per sé o per altri, alcuna forma di dono o compenso, utilità o servizio, di qualsiasi natura, anche non avente carattere economico, rivolti ad influenzare lo svolgimento delle proprie mansioni.

Art. 27 Percorsi di carriera

S.A. Eredi Gnutti Metalli S.p.A. favorisce la crescita professionale del proprio personale, valutandone la meritevolezza ed i risultati raggiunti a cura dei soggetti che hanno effettivamente lavorato con l'interessato, nonché le competenze e le capacità, l'esperienza maturata e l'anzianità all'interno di S.A. Eredi Gnutti Metalli S.p.A.

Art. 28 Assenza di discriminazioni

1. S.A. Eredi Gnutti Metalli S.p.A. vigila affinché nessuno dei propri componenti attui discriminazioni o attività di mobbing operata nei confronti di un soggetto in relazione all'età, al sesso, alle origini etniche, alle sue convinzioni politiche e religiose, al suo stato di salute, alle preferenze sessuali o altro status protetto dalla legge, e promuove l'organizzazione di incontri e/o eventi finalizzati allo sviluppo dello spirito di gruppo tra i componenti, alla conoscenza ed al rispetto reciproco.

2. S.A. Eredi Gnutti Metalli S.p.A. sanziona inoltre ogni manifestazione, compreso l'uso di termini o gesti, che sia molesta, offensiva o intimidatoria.

3. Qualsiasi componente di S.A. Eredi Gnutti Metalli S.p.A. che dovesse venire a conoscenza di situazioni di questo genere deve segnalarle al Presidente e Amministratore Delegato.

Art. 29 Personale straniero

S.A. Eredi Gnutti Metalli S.p.A. si impegna, in ottemperanza delle disposizioni normative in materia, a non instaurare alcun rapporto di lavoro con soggetti privi di permesso di soggiorno a non svolgere alcuna attività atta a favorire l'ingresso illecito, in Italia, di soggetti clandestini.

Art. 30 Sicurezza sul lavoro

1. S.A. Eredi Gnutti Metalli S.p.A. è scrupolosa nel rispetto delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

2. La Società, in tale prospettiva, effettua un monitoraggio costante dei propri impianti per garantire il massimo della sicurezza e della qualità dei propri servizi.
3. Il personale ed i collaboratori della Società assicurano la massima disponibilità e collaborazione nei confronti del Responsabile ovvero di chiunque venga a svolgere ispezioni e controlli per conto degli Enti preposti.
4. Ove un componente di S.A. Eredi Gnutti Metalli S.p.A. riscontri anomalie o irregolarità in materia, dovrà tempestivamente informarne il responsabile interno del servizio di prevenzione e protezione dei rischi.
5. Ogni dipendente di S.A. Eredi Gnutti Metalli S.p.A. non deve porre gli altri dipendenti di fronte a rischi inutili che possano provocare danni alla loro salute o incolumità fisica.
6. Tutti coloro che lavorano per S.A. Eredi Gnutti Metalli S.p.A. sono responsabili della buona gestione e del rispetto delle procedure adottate in materia di sicurezza e salubrità dell'ambiente di lavoro.

Art. 31 Rapporti con le autorità pubbliche di vigilanza

Nell'ambito dei suoi rapporti con le Autorità Pubbliche di Vigilanza, S.A. Eredi Gnutti Metalli S.p.A. deve assicurare la massima disponibilità e collaborazione, anche in sede di ispezioni e verifiche nonché, se è dovuta o richiesta, assicura una completa informazione, produzione di dati e documentazioni nel rispetto dei principi di trasparenza, completezza e correttezza e delle loro funzioni istituzionali.

Coloro che intrattengono rapporti con Autorità di Vigilanza e Istituzioni Pubbliche italiane o di altri paesi, anche con riferimento alla conduzione degli affari, istituzioni pubbliche comunitarie o internazionali, organizzazioni sindacali e con altre realtà rappresentative di gruppi e collettività, devono non solo operare nel più rigoroso rispetto delle normative di legge, ma anche improntare la propria attività a principi di correttezza e trasparenza. Tali rapporti sono tenuti dal Vertice Aziendale, ovvero dai soggetti da esso delegati.

In ogni caso è vietato:

- predisporre e inviare dichiarazioni fiscali alle Autorità competenti, contenenti dati falsi, artefatti, incompleti o comunque non rispondenti al vero;
- omettere dichiarazioni/comunicazioni di natura fiscale, dovute per legge, al fine di evadere le imposte.

La Società di si impegna a provvedere tempestivamente, secondo i termini di legge all'effettuazione delle dichiarazioni e pagamenti di natura fiscale alle Autorità competenti.

Art. 32 Finanziamenti pubblici

Nell'ipotesi di partecipazioni a bandi di gara per l'ottenimento di finanziamenti agevolati, erogati da soggetti pubblici nazionali e/o comunitari, è fatto divieto di realizzare qualsiasi artificio o raggiro per ottenere, ingiustamente, tali finanziamenti, sovvenzioni o provvidenze a carico della P.A., ovvero distrarne l'utilizzo vincolato.

Art. 33 Rapporti con l'Autorità giudiziaria

1. S.A. Eredi Gnutti Metalli S.p.A. collabora attivamente con le autorità giudiziarie, le forze dell'ordine e qualunque pubblico ufficiale nell'ambito di ispezioni, controlli, indagini o procedimenti giudiziari.
2. È fatto espresso divieto di promettere doni, danaro o altri vantaggi a favore di tali autorità giudiziarie o di chi effettua materialmente le suddette ispezioni e controlli al fine di far venir meno la loro obiettività di giudizio nell'interesse della Società.
3. È fatto divieto di esercitare pressioni, di qualsiasi natura, sulla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'Autorità Giudiziari, al fine di indurla a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci.
4. È fatto divieto di aiutare chi abbia realizzato un fatto penalmente rilevante ad eludere le investigazioni dell'autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa.

Capo IV – Informazioni aziendali e relazioni esterne

Art. 34 Principi generali. Rapporti con gli "Stakeholders"

1. Obiettivo aziendale preminente è quello di accrescere il grado di soddisfazione e gradimento dei propri servizi/prodotti, sensibilizzandosi alle esigenze degli Stakeholders, anche potenziali, e fornendo agli stessi informazioni veritiere, accurate, complete e corrette.

2. Tali rapporti vengono gestiti secondo i principi di massima collaborazione, disponibilità, professionalità e trasparenza, nel rispetto della riservatezza e della tutela della *privacy* al fine di creare le basi per un rapporto, solido e duraturo, di fiducia reciproca.

3. S.A. Eredi Gnutti Metalli S.p.A. persegue l'obiettivo di soddisfare pienamente le aspettative dei propri interlocutori e pretende che gli stessi siano trattati, sempre, in modo corretto ed onesto. Pertanto, esige dai propri dipendenti e dagli altri destinatari del Codice che ogni rapporto e contatto con terzi sia improntato ad onestà e correttezza professionale.

4. Inoltre S.A. Eredi Gnutti Metalli S.p.A. si impegna a garantire che le sue attività vengano svolte in modo tale da non violare in alcuna circostanza le leggi internazionali di embargo e controllo delle esportazioni vigenti nei Paesi nei quali la Società opera o potrebbe operare.

Art. 35 Rapporti con fornitori, consulenti e *outsources*

1. La scelta dei fornitori si basa su una attenta valutazione di ordine tecnico-economico in considerazione dei seguenti parametri: analisi dei prodotti, dell'offerta, della convenienza economica, dell'idoneità tecnica e professionale, della competenza ed affidabilità.

2. I prodotti e/o servizi forniti devono in ogni caso risultare conformi e giustificati da concrete esigenze aziendali, motivate ed illustrate per iscritto dai rispettivi responsabili competenti ad assumere l'impegno di spesa, nei limiti del budget disponibile.

3. In vigenza di rapporti continuativi di fornitura, S.A. Eredi Gnutti Metalli S.p.A. intrattiene rapporti improntati sui principi di buona fede e trasparenza e dal rispetto dei valori di equità, imparzialità lealtà e pari opportunità.

4. Prima di addivenire al pagamento della relativa fattura S.A. Eredi Gnutti Metalli S.p.A. verifica la qualità, la congruità e tempestività della prestazione ricevuta e l'adempimento di tutte le obbligazioni assunte dal fornitore.

5. I rapporti di S.A. Eredi Gnutti Metalli S.p.A. con i consulenti esterni, collaboratori ed eventuali *outsourcers* si basano sui medesimi principi e criteri selettivi di cui ai commi precedenti.

6. S.A. Eredi Gnutti Metalli S.p.A., a tutela della propria immagine ed a salvaguardia delle proprie risorse, non intrattiene rapporti di alcun tipo con soggetti che non intendono operare nel rigoroso rispetto della normativa vigente o che rifiutino di conformarsi ai valori ed ai principi che hanno ispirato il presente codice.

7. Nel caso in cui la Società abbia necessità di avvalersi di prestazioni professionali di dipendenti della Pubblica Amministrazione in qualità di consulente deve essere rispettata la normativa vigente.

Art. 36 Partners commerciali e Competitors

1. S.A. Eredi Gnutti Metalli S.p.A. impronta i rapporti con i propri *partners* commerciali e le imprese concorrenti alla puntuale osservanza delle leggi, delle regole di mercato e dei principi ispiratori della concorrenza leale, contrastando ogni forma di accordo o comportamento potenzialmente illecito o collusivo.

2. La raccolta di informazioni sulla concorrenza deve rispettare la normativa sulla privacy ed escludere ogni forma di pressione su dipendenti o ex dipendenti, su clienti o su fornitori di concorrenti.

3. Ogni operazione della Società deve astenersi dal fornire alla concorrenza informazioni concernenti la politica dei prezzi dei prodotti, il mercato d'interesse societario, i prodotti in corso di sviluppo, i piani di vendita e di marketing, i costi chiave quali i costi di ricerca e sviluppo o del lavoro, ed in generale ogni tipo di informazione che possa ridurre o pregiudicare i vantaggi competitivi dell'azienda.

Art. 37 Organizzazioni sindacali

S.A. Eredi Gnutti Metalli S.p.A. mantiene costanti rapporti con le Organizzazioni sindacali, anche aziendali per garantire un dialogo partecipativo e decisioni condivise in merito alle problematiche sociali riguardanti l'Azienda.

Capo V – Gestione delle attività informatiche

Art. 38 Gestione di documenti e sistemi informatici

È vietata la falsificazione, nella forma o nel contenuto, di documenti informatici pubblici o privati. È altresì vietata qualsiasi forma di utilizzazione di documenti informatici falsi,

così come la soppressione, la distruzione o l'occultamento di documenti veri. Per "documento informatico" si intende qualsiasi rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti. È vietato accedere abusivamente ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza o mantenersi nello stesso contro la volontà, espressa o tacita, del titolare del sistema.

È vietato effettuare abusivamente il reperimento, la riproduzione, la diffusione, la consegna, o la comunicazione di codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto, o anche soltanto fornire indicazioni o istruzioni idonee al suddetto scopo.

È vietato procurarsi, produrre, diffondere, consegnare o, comunque, mettere a disposizione della Società o di terzi apparecchiature, dispositivi o programmi idonei a danneggiare un sistema informatico, o telematico, altrui, le informazioni in esso contenute o alterarne, in qualsiasi modo, il suo funzionamento.

È vietato intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad uno o più sistemi informatici o telematici. È altresì vietata qualsiasi forma di rivelazione, anche parziale, a terzi del contenuto delle informazioni intercettate. È inoltre vietato installare apparecchiature volte ad impedire, intercettare o interrompere le comunicazioni suddette.

È vietata la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione di sistemi informatici o telematici, e delle informazioni, dati o programmi negli stessi contenuti, di proprietà privata o utilizzati dallo Stato, da altro ente pubblico o ad esso pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

Capo VI – Gestione contabile e finanziaria

Art. 39 Gestione dei flussi finanziari

1. È fatto divieto di sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da attività lecite; ovvero compiere, in relazione ad essi, altre operazioni, che ostacolino l'identificazione della loro provenienza. È fatto, altresì, divieto di impiegare in attività economiche o finanziarie i predetti beni.

2. A tal fine, S.A. Eredi Gnutti Metalli S.p.A. ed i suoi dipendenti non devono mai svolgere o essere coinvolti in attività tali da implicare il riciclaggio (cioè l'accettazione o il trattamento) di introiti da attività criminali, in qualsiasi forma o modo.

3. Devono essere verificate, in via preventiva, le informazioni disponibili (incluse le informazioni finanziarie) su controparti commerciali e fornitori, al fine di appurare la loro rispettabilità e la legittimità della loro attività prima di instaurare con questi rapporti di affari.

4. È vietato mettere in circolazione banconote, monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e carta filigranata false o contraffatte.

5. Chiunque riceva in pagamento banconote o monete o carte di pubblico credito false o rubate, per rapporti imputabili a S.A. Eredi Gnutti Metalli S.p.A. ha l'obbligo di informare il proprio superiore, affinché si provveda alle opportune denunce.

Art. 40 Registrazioni contabili

1. S.A. Eredi Gnutti Metalli S.p.A. fornisce una rappresentazione chiara, corretta e veritiera delle proprie registrazioni, effettuate in conformità al codice civile, ai principi contabili e nel rispetto delle norme fiscali vigenti, in modo tale da assicurare trasparenza e tempestività di verifica.

2. S.A. Eredi Gnutti Metalli S.p.A. previene la creazione di registrazioni false, incomplete o ingannevoli e vigila affinché non vengano istituiti fondi segreti o non registrati, o depositati in conti personali, o emesse fatture per prestazioni inesistenti.

3. Ogni operazione e transizione finanziaria deve essere correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente, congrua.

4. Di ogni operazione deve essere possibile la verifica del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento. A tal fine, vi deve essere un adeguato supporto documentale che permetta di controllare, in ogni momento, le motivazioni dell'operazione e chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa.

5. È fatto espresso divieto, in particolare ad amministratori, direttori generali e sindaci, di rappresentare, nei bilanci, nei libri sociali e nelle comunicazioni dirette a soci e/o a terzi, fatti materiali non rispondenti al vero, ovvero di omettere informazioni dovute per legge circa la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, in modo da indurre

in errore i destinatari, ovvero da cagionare un danno patrimoniale ai soci e ai creditori sociali.

6. Secondo il principio di controllo della separazione dei compiti, le singole operazioni contabili e la loro successiva supervisione e revisione sono svolte da soggetti diversi, le cui competenze sono chiaramente individuate all'interno di S.A. Eredi Gnutti Metalli S.p.A. in modo da evitare che possano essere attribuiti poteri illimitati e/o eccessivi a tali singoli soggetti.

7. È vietata ogni azione od omissione capace di impedire, ostacolare o falsare le attività di controllo riservate ai soci, o attribuite ad organi di controllo anche extra sociali.

Art. 41 Operazioni sul capitale

1. È vietato, anche mediante condotte dissimulate, restituire i conferimenti effettuati dai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale.

2. È vietato ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti, o destinati a riserva. È, altresì, vietato distribuire riserve indisponibili.

3. È vietato effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori.

4. È vietato formare od aumentare fittiziamente il capitale della Società, mediante: attribuzione di azioni o quote per somma inferiore al loro valore nominale; sottoscrizione reciproca di azioni o quote; sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti, ovvero del patrimonio di S.A. Eredi Gnutti Metalli S.p.A., in caso di trasformazione.

5. È vietata ogni genere di operazione che possa cagionare danno ai creditori.

Art. 42 Comunicazioni alle Autorità pubbliche di vigilanza

1. È doveroso effettuare con tempestività, trasparenza, veridicità e completezza le comunicazioni previste dalla legge nei confronti delle Autorità Pubbliche di Vigilanza, non opponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni delle predette Autorità.

In particolare, è fatto divieto di:

- esporre in tali comunicazioni e nella documentazione trasmessa, fatti non rispondenti al vero oppure occultare fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria di S.A. Eredi Gnutti Metalli S.p.A.;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni da parte delle Autorità Pubbliche di Vigilanza, anche in sede di ispezione (rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione).;
- omettere le comunicazioni dovute alle predette Autorità.

Art. 43 Votazioni in assemblea

È vietato, con atti simulati o fraudolenti, determinare maggioranze fittizie nelle assemblee di S.A. Eredi Gnutti Metalli S.p.A.

Art. 44 Contributi, sponsorizzazioni e omaggi

S.A. Eredi Gnutti Metalli S.p.A. può concedere contributi e sponsorizzazioni a privati ed enti pubblici e no-profit, che siano regolarmente costituiti, specie se finalizzate ad obiettivi sociali, culturali e di solidarietà, nel rispetto delle prescrizioni della normativa contabile, bilancistica e fiscale.

Capo VII – Norme finali

Art. 45 Sistema sanzionatorio

Le violazioni delle norme contenute nel presente Codice Etico saranno sanzionate secondo quanto previsto dal sistema sanzionatorio. Pertanto, quest'ultimo deve leggersi in combinato disposto con le indicazioni contenute nel presente allegato, al fine di identificare in modo dettagliato i precetti comportamentali la cui violazione dà luogo all'applicazione di una sanzione disciplinare.

Art. 46 Rinvio

Il Codice trova attuazione coordinata con le prescrizioni del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo adottato da S.A. Eredi Gnutti Metalli S.p.A. ai sensi del D.lgs. 231/2001.

Art. 47 Segnalazioni degli Stakeholders (*Whistleblowing*)

Qualsiasi violazione del Codice può essere in qualunque momento segnalata all'Organismo di Vigilanza. Le segnalazioni, al pari di ogni altra violazione del Codice rilevata in seguito ad altra attività di accertamento, sono tempestivamente valutate dall'Organismo di Vigilanza che avrà cura di segnalarle al Consiglio di Amministrazione, per l'adozione dei necessari provvedimenti. Le segnalazioni all'Organismo di Vigilanza da parte di qualsiasi dipendente, amministratore, impresa esterna in genere o altro stakeholder, potranno essere effettuate mediante il canale di segnalazione interno adottato dalla Società in attuazione del D. Lgs. n. 24/2023 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e delle normative nazionali, con le modalità di comunicazione previste dalla "Procedura per la gestione delle segnalazioni di illeciti e tutela del segnalante (c.d. *Whistleblowing*)" pubblicata anche nel sito internet e perciò, disponibili a tutti i potenziali portatori di interessi che vengano a conoscenza delle violazioni sopracitate. L'Organismo di Vigilanza agisce in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi tipo di ritorsione o discriminazione, intesa come atto che possa dar adito anche al solo sospetto di discriminazione o penalizzazione ed è inoltre assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante e del segnalato, fatta salva la buona fede e gli obblighi di legge, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n°24/2023.